



# COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Provincia di Lodi

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 11 DEL 29-03-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addi ventinove del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso la Sala delle adunanze consiliari, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PESATORI COSTANTINO	SINDACO	X	
PRIORI STEFANO	CONSIGLIERE		X
SERATO MARIAGRAZIA	CONSIGLIERE	X	
CIOZZANI DONATA CATERINA	CONSIGLIERE	X	
CAVALLI SIMONE	CONSIGLIERE		X
CIGHETTI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	X	
ZUCCHETTI DANIELA	CONSIGLIERE	X	
CREMONESI SILVER	CONSIGLIERE	X	
MARCHI GUIDO	CONSIGLIERE	X	
BASSANINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
ANELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
BONAZZI ANTONELLA TIZIANA	CONSIGLIERE	X	
DACCO' UMBERTO	CONSIGLIERE	X	
Presenti - Assenti		11	2

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA CATERINA DE GIROLAMO, SEGRETARIO COMUNALE.  
Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 8 del 23-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2021

Presentata dal Servizio: TRIBUTI

Allegati: 1

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Sindaco Pesatori:** Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno che è l'approvazione delle aliquote per l'applicazione IMU. Lascio la parola all'assessore Ciozzani.

**L'Assessore Ciozzani:** Anche questa delibera è propedeutica all'adozione del bilancio di previsione 2021 e come ogni anno il Consiglio si appresta ad approvare le aliquote IMU e le detrazioni previste per l'esercizio finanziario. Con un bello schema pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei mesi scorsi si è finalmente fatto un po' chiarezza sui limiti minimi e massimi delle aliquote stabilite per legge e di conseguenza l'operatività che ha il Comune per andare a definire le aliquote medesime. Nella delibera si è cercato di evidenziare questo dato riportando integralmente quello che è il prospetto del Ministero. Come potete vedere la proposta che è all'ordine del giorno è quella di andare ad allinearsi con le previsioni normative, per cui prevedere per le abitazioni principali delle categorie catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7 l'esenzione dall'aliquota IMU stabilita dal Comune, per le abitazioni principali di categorie catastali A1-A8-A9, che sono i c.d. immobili di lusso, un'aliquota fissata nelle 0,5% con una detrazione di 200€, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati (i c.d. fabbricati merce) 0,20%, per i fabbricati rurali e strumentali 0,10%, per gli altri fabbricati 1,10% (quelli diversi anche dalla classificazione catastale gruppo D), per i terreni agricoli 0,9%, per i fabbricati del gruppo catastale D, che erano già stati oggetto di una precedente manovra che riguardava la vecchia TASI, erano già stati ridotti all'1,5%. Nel testo della delibera trovate anche tutte le previsioni normative, e di cui diamo atto, di eventuali riduzioni, ad esempio nel caso di comodati. Sono tutte previsioni di legge che ogni anno l'ufficio ragioneria e l'ufficio tributi prevede in una piccola circolare mandata anche ai cittadini in modo tale che vengano chiariti meglio le eventuali agevolazioni e riduzioni ai fini del calcolo dell'IMU, visto che il tributo va in autoliquidazione.

**Il Sindaco Pesatori:** lascio la parola ad eventuali chiarimenti.

**Il Consigliere Daccò:** dichiarazione di voto favorevole.

**Il Consigliere Bassanini:** anche noi favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Sindaco Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri presenti a votare sul seguente punto all'odg.

### PREMESSO CHE:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**RICHIAMATA** la Legge di Bilancio n. 178 del 30/12/2020 che autorizzava l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31/01/2021;

**RICHIAMATO** il decreto del 13 gennaio 2021 con cui il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2020;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2021 ad oggetto *"Approvazione Modifica del*

*regolamento Comunale nuova IMU”;*

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**CONSIDERATO** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai

sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**RITENUTO** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative sopra illustrate, le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono le seguenti:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9  * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga	art. 1, c. 751,	0,1% (esenti dal	0	0,25%	non previsto

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	L. n. 160/2019	2022)		(esenti dal 2022)	
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati  (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli  (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

**PRESO ATTO** che con deliberazione consigliere n. 16 del 30/04/2020 sono state deliberate per l'anno 2020 le aliquote IMU per le diverse tipologie, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti tributari per i contribuenti, per cui si è sostanzialmente inteso accorpate le aliquote previgenti IMU e TASI;

**VISTO** l'art. 1 comma 755 della L. 160/2019 che prevede la possibilità per il Comune di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

**CONSIDERATO** che il Comune di Castiglione d'Adda ha applicato la maggiorazione TASI nella misura dello 0,04 per cento a far data dal 2015 e fino all'anno 2019;

**RITENUTO** opportuno, in ragione del mantenimento degli equilibri di bilancio, approvare per il 2021 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria IMU, modulando talune aliquote fino all'1,1 per cento, prevedendo pertanto una maggiorazione dello 0,04 per cento rispetto alla aliquota massima dell'1,06 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI precedentemente applicata dal Comune:

fattispecie	aliquota stabilita dal Comune
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	ESENTE

abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9  * si applica una detrazione di euro 200	0,50%*
fabbricati del gruppo catastale D	1,05%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	0,20% (esenti dal 2022)
fabbricati rurali strumentali	0,10%
altri fabbricati  (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,10%
aree fabbricabili	1,10%
terreni agricoli  (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	0,90%

**TENUTO CONTO** della detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che alla data odierna non risulta emanato, sicché la limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757 art. 1 L. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del suddetto prospetto delle aliquote si attuerà non appena sarà reso disponibile il modello nel Portale del Federalismo fiscale, ad oggi non fruibile;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767 art. 1 L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il decreto di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n.11 del 25/09/2020;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal

Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di cui al presente provvedimento è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione, allegato alla presente;  
Lgs. n. 267/2000;

**TUTTO** ciò premesso;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti";

**VISTA** la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.";

**CONSIDERATA** applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 4 del 03/04/2020 "misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19» con il quale si adottavano le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza della Giunta comunale e del Consiglio Comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli;

## IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di stabilire per l'anno 2021 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, determinandole come segue:

fattispecie	aliquota stabilita dal Comune
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	ESENTE
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,50%*
* si applica una detrazione di euro 200	
fabbricati del gruppo catastale D	1,05%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga	0,20%

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	(esenti dal 2022)
fabbricati rurali strumentali	0,10%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,10%
aree fabbricabili	1,10%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	0,90%

3) Di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;

5) Di provvedere, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

6) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

7) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69;

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine di poter rispettare i termini ordinari previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli;

## DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



*Deliberazione N° 11 del 29-03-2021*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
COSTANTINO PESATORI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARIA CATERINA DE GIROLAMO**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2021, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARIA CATERINA DE GIROLAMO**

**Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate**